



*** CONTIENE FILE ALLEGATI ***
*** NON CONSULTABILI DA BROWSER ***

CITTA' DI CEPAGATTI

Protocollo N. 0029795 in data 20/12/2021 11:16

Sezione PROT - PROTOCOLLO GENERALE



Tipologia

PROTOCOLLO IN ARRIVO

Oggetto

Fwd: POSTA CERTIFICATA: Contrattazione decentrata

Classificazione da Titolare

Titolo: III - RISORSE UMANE

Classe: 06 - RETRIBUZIONE E COMPENSI

Mittente

CIAMPANA ITALO - Mezzo posta: POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Allegati

Il presente Documento contiene al suo interno il seguente Allegato:

1. Postacert.eml

Impronta: AD87AD07CADE4FC63CED8B794C2A6DB04DEB681081846B9A4CDE21A2D14FD74A; Algoritmo: SHA-256

- AllegatoEmail_1.eml

 **APRIRE IL DOCUMENTO CON UN LETTORE PDF, PER CONSULTARE I SUDETTI FILE NELLA SEZIONE INTERNA ALLEGATI**



COMUNE DI CEPAGATTI

- Provincia di Pescara -

C.F. 00221110687 – P.I. 00221110687 – Via Raffaele d'Ortenzio, 4
Tel. 08597401 – Fax 085974100 - PEC protocolloaffarigenerali@pec.comune.cepagatti.pe.it

Verbale n. 4_2021

Parere del Revisore Unico dei Conti dell'Ente del 20 Dicembre 2021

“Fondo Risorse Decentrate 2021 (CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018)”.

L'anno 2021 il giorno 20 del mese di dicembre il Revisore dei Conti Dott. Italo Ciampana ha esaminato la documentazione trasmessa in merito a Fondo Risorse Decentrate 2021 (CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018).

In particolare il sottoscritto ha esaminato la seguente documentazione:

1. Determinazione n. 206 del 25/10/2021 “Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2021 (CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018)” per un ammontare complessivo del fondo pari ad € 200.329,39;
2. Determinazione n. 221 del 19/11/2021 “Fondo risorse decentrate per l'anno 2021 (CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018). Rettifica determinazione n.206 del 25/10/2021” per un ammontare complessivo del fondo pari ad € 211.715,80;
3. Ipotesi di contratto collettivi decentrato integrativo di destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2021;
4. Relazione illustrativa tecnico finanziaria.

PREMESSO

- che l'articolo 40, del D.Lgs. 30-3-2001 n.165 prevede che “A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una Relazione illustrativa ed una Relazione tecnico-finanziaria, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili dal Ministero dell'Economia e delle Finanze d'intesa con il Dipartimento Funzione Pubblica e che tale relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40 bis, comma 1”;
- che l'art. 48 del citato decreto legislativo il quale prevede che il Revisore dei Conti effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, come stabilito anche dal CCNL 01/04/1999, art. 5, e sostituito dall'art. 4 del CCNL 22/01/2004, per la ripartizione delle risorse decentrate;
- che l'art.8, comma 6, del CCNL del 21/05/18 comparto Funzioni Locali prevede che “Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. 165/2001”;
- che il principio contabile All.4/2 punto 5.2 prevede che “...nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultino definitivamente



COMUNE DI CEPAGATTI

- Provincia di Pescara -

C.F. 00221110687 – P.I. 00221110687 – Via Raffaele d'Ortenzio, 4
Tel. 08597401 – Fax 085974100 - PEC protocolloaffarigenerali@pec.comune.cepagatti.pe.it

vincolate...”, avendo precisato la giurisprudenza contabile come la “formale delibera” si riferisca alla determina dirigenziale della costituzione del fondo essendo un atto di gestione che il TUEL e la legislazione intestano in via esclusiva ai dirigenti;

- che l'art. 67 del C.C.N.L. 21/05/2018 disciplina le modalità di costituzione del Fondo Risorse Decentrate a decorrere dall'anno 2018;
- che lo stesso C.C.N.L. ha confermato la suddivisione delle suddette risorse in:
 - a) risorse stabili, che presentano le caratteristiche di “certezza, stabilità e continuità” e che quindi restano acquisiti al fondo anche per il futuro;
 - b) risorse variabili che presentano la caratteristica della eventualità e variabilità e che pertanto a loro quantificazione è connessa prevalentemente a scelte discrezionali dell'Amministrazione Comunale

PRESO ATTO

- attraverso la lettura delle richiamate Relazioni, dei puntuali riferimenti ai vari CCNL che hanno determinato nel tempo la quantificazione dei fondi previsti per la CCDI;
- che con l'art. 1, comma 236, della L. 208/2015 nelle more dell'adozione dei decreti attuativi della riforma della pubblica amministrazione di cui alla L. 124/2015, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 vengono ripristinati i vincoli sul fondo per le risorse decentrate, previsti fino al 31/12/2014 dall'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, ed, in particolare: “l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, c.2, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”;
- che l'art. 23, c.2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 prevede quanto di seguito riportato: “Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, c.2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;
- che l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019 n. 58, dispone che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, c.2, del D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio



COMUNE DI CEPAGATTI

- Provincia di Pescara -

C.F. 00221110687 – P.I. 00221110687 – Via Raffaele d'Ortenzio, 4
Tel. 08597401 – Fax 085974100 - PEC protocolloaffarigenerali@pec.comune.cepagatti.pe.it

pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;
che l'art. 33 del DPCM del 17.03.2020 consente l'adeguamento del limite di cui all'art. 23, c.2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 e fa salvo il limite ivi stabilito qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31.12.2018.

RILEVATO

che la sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione così come determinati nella Relazione Tecnico – finanziaria (sulla base di previsioni di valori e proiezioni) risulta:

Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili	116.518,17
Decurtazione	-7.792,32
Risorse variabili	0,00
Risorse variabili non soggette a limitazione	49.868,85
Adeguamento del limite del fondo rispetto al valore 2016 (Art. 33, D.L. 34/2019)	11.386,50
Fondo posizioni organizzative finanziare dal bilancio	91.603,45
Totale	261.584,65

Descrizione	Importo
Risorse stabili	116.518,17
Risorse variabili	0,00
ADEGUAMENTO DEL LIMITE DEL FONDO RISPETTO AL VALORE 2016 (ART. 33, D.L. 34/2019)	11.386,50
FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINANZIATO DA BILANCIO	91.603,45
Decurtazione	-7.792,32
Totale	211.715,80



COMUNE DI CEPAGATTI

- Provincia di Pescara -

C.F. 00221110687 – P.I. 00221110687 – Via Raffaele d'Ortenzio, 4
Tel. 08597401 – Fax 085974100 - PEC protocolloaffarigenerali@pec.comune.cepagatti.pe.it

CONSIDERATO

che per l'Ente, alla data dalla Relazione tecnico-finanziaria, emerge la compatibilità economica-finanziaria con i vincoli di bilancio e la copertura delle spese con le somme stanziare al Fondo per le risorse decentrate anno 2021.

RACCOMANDATO

Di verificare, sempre, l'esistenza degli stanziamenti in bilancio corrispondenti alle risorse assegnate al fondo per la contrattazione decentrata; e il permanere dell'equilibrio economico nonché il pareggio finanziario degli schemi di bilancio; di monitorare la normativa vigente in materia di riduzione della spesa di personale.

ESPRIME

parere favorevole sulla compatibilità degli aspetti economico-finanziari derivati dall'applicazione del citato Fondo risorse decentrate anno 2021 rispetto ai vincoli:

- introdotti dalle vigenti norme di coordinamento della finanza pubblica (principio di riduzione della spesa di personale, attuazione dei principi di riforma in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni pubbliche);
- derivanti dalla programmazione economico finanziaria e contenuti nel Bilancio di previsione 2021-2023;
- derivanti dalle disponibilità di bilancio che coprono integralmente l'onere scaturente dall'atto di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa in esame;
- introdotti in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche con particolare riguardo alla previsione i cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25/5/2017, n. 17, in virtù del quale "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione pubblica di cui all'art. 1, c. 2, del D.Lgs. 30/3/2021, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016";
- contrattuali nazionali e legislativi in materia di negoziabilità dei singoli istituti disciplinati dalla contrattazione di secondo livello (contrattazione siglata tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali che permette di derogare ai CCNL).

